

SVFA

Schweizerische Vereinigung
der Fischereiaufseher

ASGP

Association Suisse
des Gardes-pêche

ASGP

Associazione Svizzera
dei Guardapesca

REGOLAMENTO

per

l'esame professionale di guardapesca*

del **13 LUG 2020**

Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, l'organo responsabile di cui al punto 1.3 emana il seguente regolamento d'esame.

1. DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Scopo dell'esame

Obiettivo dell'esame federale di professione è stabilire se i candidati hanno le competenze necessarie per l'esercizio di un'attività professionale complessa e che comporta un elevato grado di responsabilità.

1.2 Profilo professionale

1.21 Campo d'attività

I guardapesca con attestato professionale federale sorvegliano le popolazioni ittiche e di gamberi, i loro habitat e vigilano sul rispetto delle disposizioni di legge relative all'utilizzazione e alla protezione delle acque. Di regola, in veste di funzionari cantonali, si occupano delle acque di una zona e sono organi della polizia giudiziaria. In singoli Cantoni sono responsabili di impianti di incubazione e per la piscicoltura.

Fra i loro interlocutori figurano collaboratori di comuni, di uffici amministrativi, di impianti idroelettrici, contadini e pescatori dilettanti e professionisti. Inoltre, in alcuni Cantoni lavorano in stretta collaborazione con guardapesca volontari.

1.22 Principali competenze operative

I guardapesca

- sorvegliano e migliorano ambienti acquatici
- eseguono compiti di polizia della pesca
- gestiscono popolazioni ittiche e di gamberi
- sorvegliano e censiscono popolazioni ittiche e di gamberi

* In un'ottica di leggibilità e scorrevolezza, all'interno del testo il genere maschile è impiegato per ambo i sessi.



SVFA

Schweizerische Vereinigung
der Fischereiaufseher

ASGP

Association Suisse
des Gardes-pêche

ASGP

Associazione Svizzera
dei Guardapesca

- organizzano il servizio
- informano il pubblico e gli esperti

Per poter svolgere queste attività in modo professionale, i guardapesca dispongono di conoscenze consolidate e specialistiche nei seguenti campi: ecologia degli ambienti acquatici, ittiologia e conoscenze sui gamberi, gestione ittica, tecnica e diritto.

Essi si contraddistinguono per talento negoziale, un'autorevolezza naturale e manualità. Inoltre, sono comunicativi, hanno un approccio sistemico e dispongono di spiccate capacità di osservazione.

1.23 Esercizio della professione

I guardapesca lavorano prevalentemente in modo autonomo. Generalmente si muovono da soli per il territorio, oppure negli stabilimenti per la piscicoltura e di incubazione. Di conseguenza, sono spesso chiamati a prendere decisioni in loco velocemente e in modo autonomo.

In occasione di interventi di natura edile nello spazio riservato alle acque, collaborano con le autorità, i committenti e il pubblico, insieme ai quali cercano di individuare una soluzione con il minor impatto possibile sull'ambiente e la fauna acquatici. Oltre a capacità di comunicazione, mettono in campo anche talento negoziale.

Casi urgenti come morie di pesci o problemi negli impianti per la piscicoltura e di incubazione possono richiedere un intervento in qualsiasi ora del giorno o della notte. Perciò i guardapesca devono essere raggiungibili e pronti a intervenire anche fuori dai regolari orari lavorativi.

I guardapesca operano all'esterno o in impianti per la piscicoltura e di incubazione nonché in ufficio. Le attività all'esterno si svolgono anche in caso di freddo, pioggia e vento. È necessario un elevato grado di resistenza fisica per sopportare queste situazioni e anche di resistenza psichica per svolgere compiti di polizia.

Eccellenti conoscenze della propria zona di competenza sono un presupposto fondamentale e consentono ad esempio di censire le popolazioni ittiche e di gamberi o di guidare escursioni per le scuole o per adulti. Un ulteriore presupposto importante è la conoscenza delle basi giuridiche pertinenti. Questo aspetto diviene determinante in occasione di tutti i compiti di polizia, come il controllo della pesca dilettantistica e professionale o la sanzione di interventi sulle acque o di utilizzazioni delle stesse non conformi alle disposizioni di legge. In tale contesto servono inoltre sicurezza di sé e capacità di imporsi.

Per l'impiego e la manutenzione delle apparecchiature e i lavori negli impianti per la piscicoltura e di incubazione, i guardapesca devono possedere capacità manuali e competenze tecniche.

1.24 Contributo della professione alla società, all'economia, alla cultura e alla natura

Le acque e quindi i biotopi di pesci e gamberi sono utilizzati in svariati modi, come ad esempio prelievi di acqua, produzione di energia ed estrazione di ghiaia. Nell'ambito di tutti questi tipi di utilizzazione i guardapesca operano a favore del rispetto delle esigenze della fauna acquatica. Si adoperano in generale a favore dei

biotopi nelle acque e nelle zone limitrofe, attraverso il sostegno a interventi di rivitalizzazione delle acque o di manutenzione delle rive rispettosi della natura.

Laddove le esigenze e gli habitat dell'uomo e dei pesci o dei gamberi si sovrappongono, i guardapesca ricercano soluzioni praticabili. Con ciò forniscono un contributo a una protezione efficace dei pesci e dei gamberi nonché dei loro biotopi. Contemporaneamente garantiscono un futuro alla pesca.

Tramite il controllo della pesca dilettantistica e professionale, contribuiscono in modo determinante a una pesca conforme alle disposizioni in materia di protezione degli animali. Inoltre, con censimenti delle popolazioni di pesci e gamberi effettuati a regola d'arte, forniscono importanti dati di base per la ricerca.

1.3 Organo responsabile

1.31 L'organo responsabile è costituito dalla seguente organizzazione del mondo del lavoro:

Associazione svizzera dei Guardapesca (ASGP)

1.32 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

2. ORGANIZZAZIONE

2.1 Composizione della commissione d'esame

2.11 Tutti i compiti relativi al rilascio dell'attestato professionale sono affidati a una commissione d'esame composta di almeno 5-7 membri e nominata dall'assemblea generale dell'ASGP per un periodo di quattro anni.

2.12 La commissione d'esame si autocostruisce. Essa è in grado di deliberare se è presente la maggioranza dei membri. Le decisioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. A parità di voti è il presidente a decidere.

2.2 Compiti della commissione d'esame

2.21 La commissione d'esame:

- a) emana le direttive inerenti al regolamento d'esame e le aggiorna periodicamente;
- b) stabilisce le tasse d'esame;
- c) stabilisce la data e il luogo d'esame;
- d) definisce il programma d'esame;
- e) predispone la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame;
- f) nomina i periti, li forma per le loro funzioni e li impiega;
- g) decide l'ammissione all'esame e l'eventuale esclusione dallo stesso;
- h) decide il conferimento dell'attestato professionale;
- i) tratta le domande e i ricorsi;
- j) si occupa della contabilità e della corrispondenza;
- k) decide in merito al riconoscimento di altri titoli o prestazioni;
- l) rende conto della sua attività alle istanze superiori e alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI);

m) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare al regolare aggiornamento del profilo di qualificazione in conformità con le esigenze del mercato del lavoro.

2.22 La commissione d'esame può delegare compiti amministrativi a una segreteria.

2.3 Svolgimento non pubblico / Vigilanza

2.31 L'esame si svolge sotto la vigilanza della Confederazione. Non è pubblico. In casi particolari, la commissione d'esame può concedere delle deroghe.

2.32 La SEFRI riceve tempestivamente l'invito all'esame e la relativa documentazione.

3. PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE

3.1 Pubblicazione

3.11 L'esame è pubblicato almeno cinque mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali.

3.12 La pubblicazione deve almeno indicare:

- a) le date d'esame;
- b) la tassa d'esame;
- c) l'ufficio d'iscrizione;
- d) il termine d'iscrizione;
- e) le modalità di svolgimento dell'esame.

3.2 Iscrizione

All'iscrizione devono essere allegati:

- a) un riepilogo del percorso professionale assolto e della pratica professionale svolta;
- b) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti ai fini dell'ammissione;
- c) l'indicazione della lingua d'esame;
- d) la copia di un documento d'identità con fotografia;
- e) l'indicazione del numero di assicurazione sociale (numero AVS)¹.

3.3 Ammissione

3.31 All'esame è ammesso chi:

- a) è in possesso di almeno un attestato federale di capacità o di una qualifica equivalente;
e
- b) può attestare almeno tre anni di pratica professionale specifica;
e
- c) colui che dispone del certificato per i corsi dell'ASGP necessario per essere ammesso all'esame di professione.

¹ La base legale è contenuta nell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS 431.012.1; n. 70 dell'allegato). La commissione d'esame o la SEFRI rileva il numero AVS per conto dell'Ufficio federale di statistica e lo utilizza a fini puramente statistici.

È fatta riserva del pagamento entro i termini della tassa d'esame di cui al punto 3.41.

- 3.32 La decisione in merito all'ammissione all'esame è comunicata al candidato per iscritto almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esame. La decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici.

3.4 Spese

- 3.41 Il candidato versa la tassa d'esame previa conferma dell'ammissione. Le tasse di stampa dell'attestato professionale e di iscrizione nel registro dei titolari di attestato professionale nonché l'eventuale contributo alle spese per il materiale sono a carico dei candidati e vengono riscossi separatamente.
- 3.42 Ai candidati che, conformemente al punto 4.2, si ritirano entro i termini prescritti o devono ritirarsi dall'esame per motivi validi viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese sostenute.
- 3.43 Chi non supera gli esami non ha diritto ad alcun rimborso.
- 3.44 La tassa d'esame per i candidati ripetenti è fissata dalla commissione d'esame caso per caso, tenendo conto delle parti d'esame da ripetere.
- 3.45 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante gli esami sono a carico dei candidati.

4. SVOLGIMENTO DELL'ESAME

4.1 Convocazione

- 4.11 L'esame ha luogo se, dopo la pubblicazione, almeno 15 candidati adempiono alle condizioni d'ammissione o di regola ogni quattro anni.
- 4.12 I candidati possono essere esaminati in una delle tre lingue ufficiali: italiano, francese o tedesco.
- 4.13 I candidati sono convocati almeno 60 giorni prima dell'inizio dell'esame. La convocazione contiene:
- a) il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora dell'esame e degli ausili che il candidato è autorizzato ad usare e a portare con sé;
 - a) l'elenco dei periti.
- 4.14 Le richieste di riconsulazione dei periti opportunamente motivate devono essere presentate alla commissione d'esame al massimo 30 giorni prima dell'inizio dell'esame. La commissione d'esame adotta le disposizioni necessarie.

4.2 Ritiro

- 4.21 I candidati possono ritirare la propria iscrizione fino a 12 settimane prima dell'inizio dell'esame.
- 4.22 Trascorso questo termine, il ritiro deve essere giustificato da motivi validi. Sono considerati motivi validi:

- a) maternità;
- b) malattia e infortunio;
- c) lutto nella cerchia ristretta;
- d) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.

4.23 Il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione d'esame il suo ritiro allegando i documenti giustificativi.

4.3 Mancata ammissione ed esclusione

4.31 I candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, forniscono deliberatamente indicazioni false o cercano in altri modi di ingannare la commissione d'esame non sono ammessi all'esame.

4.32 È escluso dall'esame chi:

- a) utilizza ausili non autorizzati;
- b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
- c) tenta di ingannare i periti.

4.33 L'esclusione dall'esame deve essere decisa dalla commissione d'esame. Il candidato ha il diritto di sostenere l'esame con riserva fino al momento in cui la commissione d'esame non ha deliberato al riguardo.

4.4 Sorveglianza degli esami, periti

4.41 L'esecuzione dei lavori d'esame scritti e pratici è sorvegliata da almeno una persona competente nella materia d'esame la quale annota le proprie osservazioni.

4.42 La valutazione dei lavori d'esame scritti è effettuata da almeno due periti che determinano la nota congiuntamente.

4.43 Almeno due periti presenziano agli esami orali e pratici, prendono nota del colloquio d'esame e dello svolgimento generale, valutano le prestazioni e determinano la nota congiuntamente.

4.44 I periti recedono dall'incarico se sono docenti nei corsi di preparazione, parenti, superiori o ex superiori o collaboratori del candidato. In casi eccezionali giustificati, al massimo uno dei periti per ogni gruppo di esaminatori può essere stato docente del candidato durante i corsi di preparazione.

4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note

4.51 La commissione d'esame delibera il superamento dell'esame in una riunione indetta al termine dello stesso. La persona che rappresenta la SEFRI è invitata per tempo alla riunione.

4.52 I parenti e i superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato nonché i docenti dei corsi di preparazione da lui frequentati recedono dall'incarico per la delibera sul conferimento dell'attestato professionale.

5. ESAME

5.1 Parti d'esame

5.11 L'esame è costituito dalle seguenti parti e dura:

Parte d'esame		Tipo d'esame	Durata	Ponderazione
1	1.1 Casi di studio	scritto	120 min.	duplice
	1.2 Mini casi	scritto	180 min.	
2	Simulazione di casi	pratico	90 min.	singola
3	Colloquio professionale	orale	45 min.	singola
Totale			435 min.	

Parte d'esame 1, voce 1.1, studi di caso

A partire da una situazione pratica complessa, i candidati eseguono diversi compiti parziali. Questi ultimi richiedono per esempio l'analisi di una situazione e la definizione di provvedimenti.

Parte d'esame 1, voce 1.2, mini casi

I candidati trattano compiti inerenti brevi descrizioni di casi.

Parte d'esame 2, simulazione di casi

I candidati sono confrontati, in diverse postazioni, con casi pratici. A titolo di complemento possono essere richieste spiegazioni orali.

Parte d'esame 3, colloquio professionale

I candidati rispondono a domande dei periti, che possono essere riferite alle simulazioni di casi.

In ogni voce possono essere esaminate tutte le competenze operative. Dettagli e criteri legati alle prestazioni sono contenuti nel profilo di qualificazione allegato alle direttive inerenti al regolamento d'esame.

5.12 Ogni parte d'esame può essere suddivisa in voci. La commissione d'esame definisce questa suddivisione e la ponderazione delle voci nelle direttive inerenti al regolamento d'esame.

5.2 Requisiti per l'esame

5.21 La commissione d'esame emana le disposizioni dettagliate in merito all'esame nelle direttive inerenti al presente regolamento d'esame (di cui al punto 2.21 lett. a).

5.22 La commissione d'esame decide l'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e l'eventuale esonero dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento. Non è consentito l'esonero dalle parti d'esame che, secondo il profilo professionale, rappresentano le competenze principali dell'esame.

6. VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DELLE NOTE

6.1 Disposizioni generali

La valutazione delle singole parti d'esame e dell'esame viene espressa in note. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 6.2 e 6.3.

6.2 Valutazione

6.21 Le note delle voci sono espresse con punti interi o mezzi punti, conformemente al punto 6.3.

6.22 La nota di una parte d'esame corrisponde alla media, arrotondata a un decimale, delle note delle voci in cui la parte d'esame è suddivisa. Se il metodo di valutazione non contempla note di voci, la nota della parte d'esame viene calcolata direttamente in conformità con il punto 6.3.

6.23 La nota complessiva è data dalla media ponderata delle note delle singole parti d'esame. Essa è arrotondata a un decimale.

6.3 Valore delle note

Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4.0 e le note superiori designano prestazioni sufficienti. Non sono ammesse note intermedie diverse dai mezzi punti.

6.4 Condizioni per il superamento dell'esame e per il rilascio dell'attestato professionale

6.41 L'esame è superato se in ogni parte d'esame è stata attribuita una nota pari ad almeno 4.0.

6.42 L'esame non è superato se il candidato:

- a) non si ritira entro il termine previsto;
- b) si ritira dall'esame o da una parte d'esame pur non avendo motivi validi;
- c) si ritira dopo l'inizio dell'esame pur non avendo motivi validi;
- d) deve essere escluso dall'esame.

6.43 La commissione d'esame si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l'esame per decidere in merito al superamento di quest'ultimo. Chi supera l'esame ottiene l'attestato professionale federale.

6.44 La commissione d'esame rilascia a ogni candidato un certificato d'esame, dal quale risultano almeno:

- a) le note delle singole parti d'esame e la nota complessiva dell'esame;
- b) il superamento o il mancato superamento dell'esame;
- c) l'indicazione dei rimedi giuridici in caso di mancato rilascio dell'attestato professionale.

6.5 Ripetizione

6.51 Chi non ha superato l'esame può ripeterlo due volte.

- 6.52 La ripetizione si limita alle parti d'esame nelle quali è stata fornita una prestazione insufficiente.
- 6.53 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame.

7. ATTESTATO PROFESSIONALE, TITOLO E PROCEDURA

7.1 Titolo e pubblicazione

- 7.11 L'attestato professionale federale è rilasciato dalla SEFRI su richiesta della commissione d'esame e porta le firme della direzione della SEFRI e del presidente della commissione d'esame.
- 7.12 I titolari dell'attestato professionale sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:
- **Guardapesca con attestato professionale federale**
 - **Fischereiaufseherin/Fischereiaufseher mit eidgenössischem Fachausweis**
 - **Garde-pêche avec brevet fédéral**

Per la versione inglese si usa la dicitura:

- **Fishery Officer, Federal Diploma of Higher Education**
- 7.13 I nominativi dei titolari dell'attestato professionale sono iscritti in un registro tenuto dalla SEFRI.

7.2 Revoca dell'attestato professionale

- 7.21 La SEFRI può revocare un attestato professionale conseguito illegalmente con riserva di avviare una procedura penale.
- 7.22 Contro la decisione della SEFRI può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

7.3 Rimedi giuridici

- 7.31 Contro le decisioni della commissione d'esame relative all'esclusione dall'esame o al rifiuto di rilasciare l'attestato professionale può essere inoltrato ricorso presso la SEFRI entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.
- 7.32 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta alla SEFRI. Contro la sua decisione può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

8. COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME

- 8.1** L'ASGP fissa su richiesta della commissione d'esame le tariffe secondo le quali vengono remunerati i membri della commissione d'esame e i periti.
- 8.2** L'ASGP si fa carico delle spese d'esame, nella misura in cui non sono coperte dalle tasse d'esame, dal contributo federale o da altre fonti.
- 8.3** Al termine dell'esame la commissione d'esame invia alla SEFRI, conformemente alle sue direttive², un rendiconto dettagliato. Su questa base la SEFRI stabilisce il contributo federale per lo svolgimento dell'esame.

9. DISPOSIZIONI FINALI

9.1 Abrogazione del diritto previgente

Il regolamento del 26.10.2009 concernente l'esame di professione di guardapesca è abrogato.

9.2 Entrata in vigore

Il presente regolamento d'esame entra in vigore previa approvazione della SEFRI.

² «Directives du SEFRI concernant l'octroi de subventions fédérales pour l'organisation d'examens professionnels fédéraux et d'examens professionnels fédéraux supérieurs selon les art. 56 LFPr et 65 OFPr» (in francese e tedesco)

10. EMANAZIONE

Schwyz, 17.2020

Associazione svizzera dei Guardiapesca ASGP



Kuno von Wattenwyl, presidente ASGP




Marcel Michel, copresidente della
commissione d'esame dell'ASGP

Il presente regolamento d'esame è approvato.

Berna, 13 LUG 2020

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI



Rémy Hübschi
Vice-direttore

Capodivisione Formazione professionale e continua